Spedizione in abbonamento postale

Anno 93° — Numero 69

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 marzo 1952 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1952

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 122.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale e scambio di Note, fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, concluso a Città del Messico il 15 settembre 1949.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo commerciale e scambio di Note fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani, conclusi a Città del Messico il 15 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo e scambio di Note suddetti a decorrere dalla loro entrata in vigore conformemente al paragrafo 13 dell'Accordo commerciale.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — VANONI — SCELBA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Accordo commerciale tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti Messicani

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani, animati dal desiderio di rafforzare i tradizionali vincoli di amicizia che uniscono le due Nazioni e di facilitare e sviluppare ancor più le relazioni commerciali esistenti tra l'Italia ed il Messico, hanno deciso di stipulare un Accordo Commerciale, e a questo scopo hanno designato come loro Plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana, il Senatore Salvatore Aldisio, vice Presidente del Senato, e l'Onorevole Avvocato Giuseppe Brusasca, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri;

Il Presidente degli Stati Uniti Messicani, il Signor Manuel Tello, Segretario degli Affari Esteri ad interim;

i quali dopo essersi comunicati i Pieni Poteri ed averli riscontrati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

1. Le Alte Parti Contraenti convengono di concedersi reciprocamente il trattamento incondizionato ed illimitato della nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti doganali ed ogni onere accessorio, il modo di percezione dei diritti e delle tasse tanto alla importazione quanto all'esportazione, il deposito delle merci nei magazzini doganali, il sistema di verifica e di analisi, la classificazione doganale delle merci, la interpretazione delle tariffe, nonchè le regole, le formalità e gli oneri cui possono essere soggette le operazioni doganali.

2. Per conseguenza, i prodotti naturali, fabbricati o manufatturati nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti, che si importino nel territorio dell'Altra Parte, non potranno sottostare in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate, nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura originari di qualsiasi terzo Paese.

3. I prodotti naturali o fabbricati, esportati da una delle Alte Parti Contraenti con destinazione al territorio dell'altra Parte, non saranno soggetti in nessun caso, per quanto concerne il regime doganale, a diritti, tasse o imposizioni diverse o più elevate nè a regole o formalità diverse o più onerose di quelle alle quali sono attualmente soggetti o nel futuro saranno sottoposti i prodotti similari di uguale natura destinati al territorio di qualsiasi terzo Paese.

4. Tutti i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni attualmente concessi o che verranno concessi nel futuro da una delle Alti Parti Contraenti, per quanto concerne il menzionato regime doganale, ai prodotti naturali o manufatturati originari di un terzo Paese, saranno applicati automaticamente, immediatamente e gratuitamente ai prodotti similari di uguale natura originari dell'altra Parte destinati al territorio di questa.

5. Si eccettuano dagli obblighi stipulati nelle clausole precedenti:

a) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare a paesi limitrofi allo scopo di facilitare o sviluppare il traffico di frontiera;

b) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che ciascuna delle Alte Parti Contraenti attualmente accordi o nel futuro possa accordare quale membro di una unione doganale o di una zona di intercambio commerciale libero già stabilita o che si stabilisca da una delle Parti, comprendendosi in detta eccezione gli accordi provvisori necessari per la istituzione di unioni doganali o di zone di intercambio commerciale libero;

c) i favori, vantaggi, concessioni o esenzioni che la Repubblica Italiana attualmente accordi o nel futuro possa accordare a Stati circoscritti dal suo territorio metropolitano.

6. Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinchè ciascuna delle Alte Parti Contraenti adotti o ponga in atto misure relative:

a) alla sicurezza pubblica;

b) al traffico di armi, munizioni e materiale di guerra;

c) alla protezione della salute pubblica ed alla protezione di animali e vegetali contro malattie, insetti o parassiti nocivi;

d) alla difesa del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico;

e) all'uscita di oro o argento;

f) alle misure fiscali o di polizia tendenti ad estendere ai prodotti esteri il regime imposto nel territorio di ciascuna delle Alte Parti Contraenti ai prodotti similari nazionali.

7. Le Autorità competenti di ciascuna delle Alte Parti Contraenti potranno esigere che le merci importate dall'altra Parte siano accompagnate da certificato di origine o fattura commerciale o consolare o da tutti questi documenti, vistati dalle autorità consolari rispettive del paese importatore.

8. Le Alte Parti Contraenti potranno concertare, con il fine di facilitare fra di loro lo scambio di merci o servizi, accordi o convenzioni speciali di pagamento.

9. Le Alte Parti Contraenti rilasceranno l'autorizzazione necessaria affinchè possano effettuarsi tra i due Paesi operazioni commerciali a base di compensazioni private in conformità con le rispettive disposizioni di legge e tenendo conto del valore economico relativo delle merci da scambiare, in modo da mantenere un equilibrio adeguato rispetto all'importanza economica delle merci stesse.

10. Nulla di quanto stipulato nel presente Accordo sarà interpretato come impedimento affinchè ciascuna delle Alte Parti Contraenti applichi al commercio con l'altra Parte Contraente i regimi generali di importazione o di esportazione che si applicano alla nazione più favorita.

11. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica si scambieranno in Roma al più presto possibile. Sarà valido per un anno, e dopo tale termine resterà in vigore fino alla scadenza di trenta giorni dalla data in cui una delle Parti Contraenti avrà notificato all'altra Parte che lo considera terminato.

12. Il presente Accordo sostituisce l'Accordo Provvisorio stipulato con scambio di note in data 31 luglio 1934, la cui validità fu rinnovata fra entrambi i Governi a partire dal 1° giugno 1949.

13. Il presente Accordo, che si considera provvisorio, potrà essere sostituito in qualunque momento da un Trattato di Commercio che le Alte Parti Contraenti convengono di stipulare al più presto possibile, e entrerà in vigore provvisoriamente alla data della firma, fino a che non si sarà effettuato lo scambio delle ratifiche. Ciascuno dei due Governi potrà, prima dello scambio delle ratifiche, sospendere l'applicazione provvisoria di questo Accordo, dandone avviso all'altra Parte Contraente con tre mesi di anticipo.

In fede di che, i sottoscritti Plenipotenziari firmano e muniscono dei loro sigilli il presente Accordo, in due esemplari, nelle lingue italiana e spagnola, a Città del Messico, addì quindici settembre millenovecentoquarantanove.

Per il Governo degli Stati Uniti del Messico
MANUEL TELLO

Per il Governo della Repubblica Italiana
SALVATORE ALDISIO
GIUSEPPE BRUSASCA

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

Mexico D. F., 15 de septiembre de 1949

6/A/3408

Señor Embajador:

Tengo la honra de comunicar a Vuestra Excelencia que, en relación con el Convenio de Comercio firmado entre el Gobierno de México y el Gobierno de la República Italiana, con esta fecha, queda entendido que se incluirán dentro de las excepciones del tratamiento de la nacion más favorecida establecido en dicho Convenio, todos aquellos favores, ventajas, concesiones o inmunidades que — dentro de la vigencia del mencionado Convenio — la República Italiana pueda otorgar a cualquier territorio que actualmente no esté bajo la jurisdicción aduanera de Italia pero que pueda llegar a encontrarse bajo esa jurisdicción, en los términos de una decisión internacional de las Naciones Unidas o de algún organismo que funcione dentro del marco o con autorización de las Naciones Unidas. Queda asimismo entendido que los pagos entre los dos paises, por lo que se refiere a las operaciones comerciales, se efectúan en monedas de libre convertibilidad, de curso corriente en los Estados Unidos de América o en Suiza, y que, por lo tanto, para los efectos de la legislación italiana en materia cambiaria, México será considerado como país de divisa libre.

Aprovecho la oportunidad para renovar a Vuestra Excelencia el testimonio de mi consideración más alta y distinguida.

MANUEL TELLO

Al Excelentisimo
Señor Doctor Luigi PETRUCCI
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Italia — CIUDAD

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

N. 2636 Mexico D. F. 15 settembre 1949

Signor Sottosegretario di Stato,

In risposta alla nota numero 6/A/3408, ho l'onore di confermare a Vostra Eccellenza che, in relazione allo Accordo Commerciale firmato tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Messico in data odierna, resta inteso che saranno inclusi nelle eccezioni al trattamento della nazione più favorita stabilito in detto Accordo, tutti quei favori, vantaggi, concessioni e esenzioni che — entro la validità del menzionato Accordo — la Repubblica Italiana possa concedere a qualsiasi territorio che attualmente non sia sotto la giurisdizione doganale dell'Italia ma che possa venire a trovarsi sotto tale giurisdizione, nei termini di una decisione internazionale delle Nazioni Unite o di qualsiasi organismo che funzioni sotto l'egida o con l'autorizzazione delle Nazioni Unite. Resta inteso inoltre che i pagamenti tra i due Paesi, per quanto concerne le operazioni commerciali, si effettuano in moneta di libera convertibilità, di corso corrente negli Stati Uniti di America o in Svizzera, e che pertanto, agli effetti della legislazione italiana in materia valutaria, il Messico sarà considerato paese a valuta libera.

Mi è grata l'opportunità per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

LUIGI PETRUCCI

Sua Eccellenza
Manuel TELLO
Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e Ministro ad interim — MEXICO *D. F.*

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
DE GASPERI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 123.

Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna per spese di vigilanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1950-51 è aumentato a lire 300.000 annue il contributo di cui all'art. 98, terzo comma, del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, corrisposto dallo Stato all'Istituto di credito agrario per la Sardegna a titolo di parziale compenso delle spese inerenti alla vigilanza sulle Casse comunali e sugli altri enti di credito agrario dell'Isola.

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 274.500, per l'esercizio finanziario 1950-51, si farà fronte mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento previsto per il capitolo 122 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per lo stesso esercizio.

Di conseguenza l'autorizzazione di spesa di lire 250.000.000 di cui alla legge 29 giugno 1940, n. 877, è ridotta di lire 274.500.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — FANFANI — ZOLI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 124.

Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni nell'esercizio finanziario 1951-52 per la traslazione e sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la traslazione e la sistemazione delle salme dei Caduti fuori del territorio metropolitano in dipendenza della guerra 1940-45 nonchè dei cittadini italiani rimasti vittime in Africa, anche dopo la fine della guerra, di eccidi ed aggressioni di carattere politico, è autorizzata, nell'esercizio finanziario 1951-52, la spesa di lire 250 milioni, da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 23 febbraio 1952, n. 125.

Modificazioni alla autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1483.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' abrogata la disposizione contenuta nell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1483, circa la trasformazione in annualità decennali posticipate, fino alla concorrenza di due miliardi, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 lettera *c*) dello stesso decreto per la concessione di sussidi nelle spese di esecuzione di opere di miglioramento fondiario.

Art. 2.

La spesa di due miliardi di lire di cui all'articolo precedente farà carico per lire un miliardo 550 milioni al capitolo 129 e per lire 450 milioni al capitolo 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1951-52.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 febbraio 1952

EINAUDI

PICCIONI — FANFANI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 126.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Cesare e Maria Carissimo », con sede in Parlasco (Como).

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Cesare e Maria Carissimo », con sede in Parlasco (Como) viene eretto in ente morale ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 93. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1952, n. 127.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Figlie di Gesù, con sede provvisoria in Roma.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1952, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura della Congregazione delle Figlie di Gesù, con sede provvisoria in Roma, piazza delle Vaschette n. 101.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1952
Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 82. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951.

Autorizzazione all'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », con sede in Roma, ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la istanza in data 31 agosto 1951 del presidente dell'Istituto superiore di odontoiatria « George East-

man », con sede in Roma, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico;

Visti il regolamento della istituenda scuola, il programma di insegnamento e le modalità di esame;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'Istituto superiore di odontoiatria « George Eastman », con sede in Roma, è autorizzato ad istituire una scuola per il rilascio della licenza di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico, secondo il regolamento, il programma d'insegnamento e le modalità di esame annessi al presente decreto.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1952
Registro Presidenza n. 60, foglio n. 9. — FERRARI

Regolamento organico della Scuola per l'abilitazione all'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico « George Eastman », con sede in Roma.

CAPITOLO I

Art. 1.

Scopi della Scuola.

L'Istituto superiore di odontoiatria « G. Eastman » instituito in Roma con regio decreto 10 luglio 1930, n. 1009, e dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, provvede oltre che al centro dimostrativo di odontoiatria e di studi stomatologici, e alla profilassi e cure stomatologiche gratuite per i bambini poveri della città di Roma, fino all'età di 16 anni, nonchè per gli adulti meno abbienti, anche alla scuola per l'abilitazione dell'arte ausiliaria di odontotecnico, a norma del proprio statuto art. 5 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1950, n. 808, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 3 ottobre 1950.

Art. 2.

La Scuola per odontotecnici provvede alla preparazione di personale specializzato per la costruzione di apparecchi di protesi dentaria mediante un programma di lezioni teorico-pratiche da svolgersi ai sensi dell'art. 5 dello statuto.

CAPITOLO II

Art. 3.

Inscrizione degli allievi, frequenza e tasse.

Per l'ammissione al 1° corso gli aspiranti sono tenuti a presentare:

a) diploma originale di scuola media inferiore;

b) certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuto alla data dell'ammissione o alla data del bando di concorso l'età di 18 anni, e non abbia superato alla data medesima quella di 30 anni;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di condotta civile e morale incensurabile;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) dichiarazione firmata da due persone rispettabili, note alla Direzione della scuola che attestino la indiscussa moralità dell'aspirante;

g) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisico-psichiche, capaci comunque di menomare la capacità lavorativa o il prestigio.

Devono inoltre dimostrare:

h) di aver ottemperato alle disposizioni di legge, sul reclutamento militare (per quelli che ne hanno l'obbligo);

i) di avere il godimento dei diritti politici;

l) di essere immuni da condanna e precedenti penali.

I documenti di cui sopra devono essere legalizzati.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere in data non anteriore a tre mesi della presentazione della domanda.

Art. 4.

I posti sono limitati a sessanta allievi per i quattro corsi complessivi, quindici allievi per ogni corso semestrale.

Art. 5.

Il direttore della Scuola, esaminati i titoli di cui sopra e presi gli opportuni accertamenti di carattere sanitario (questi ultimi possono comprendere esami clinici, sierologici e radiografici), decide sull'ammissione degli aspiranti entro i limiti dei posti disponibili per un periodo di prova della durata di mesi due. Trascorso tale periodo, il direttore procede alla conferma o dimissione degli allievi senza obbligo di motivazione.

Art. 6.

Alla fine di ogni corso gli allievi sosterranno un esame, per essere promossi al corso superiore.

Art. 7.

L'allievo non potrà ripetere ogni singola classe per più di tre volte, dopo di che sarà escluso dalla Scuola inappellabilmente.

Art. 8.

Al termine del corso, gli iscritti che hanno superato gli esami finali conseguono il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria di odontotecnico, a termini dell'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 9.

L'allievo ammesso alla Scuola, dovrà provvedere al pagamento della tassa di immatricolazione e della tassa di frequenza e di laboratorio, che potranno essere divise in rate bimestrali.

Art. 10.

Superati tutti gli esami e ammessi all'esame finale, gli allievi dovranno pagare una tassa di licenza.

Art. 11.

L'importo delle tasse di iscrizione, di frequenza e di laboratorio, di licenza, sarà stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto « Eastman ».

Art. 12.

L'interruzione da parte dell'allievo in caso di chiamata o richiamo alle armi non porterà pregiudizio per la perdita del corso interrotto, che sarà ripreso e ripetuto dall'allievo al suo ritorno.

CAPITOLO III

Art. 13.

Direzione e personale.

Il Consiglio di amministrazione delibera sulla nomina del personale, sulle tasse, sull'ordinamento della Scuola e sui programmi, sottoponendo tali deliberazioni all'organo di tutela.

Art. 14.

Il personale della Scuola è costituito da: direttore; vice direttore; personale insegnante; personale tecnico; inservienti oltre la segreteria dell'Istituto.

Art. 15.

Il direttore vigila sull'andamento generale dei corsi, convoca, quando lo ritenga opportuno, gli insegnanti per impartire direttive o trattare questioni inerenti all'insegnamento teorico e pratico.

Il vice direttore viene nominato annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e scelto tra i membri del personale insegnante ed esplica le mansioni che eventualmente gli vengono affidate dal direttore della Scuola e lo sostituisce in sua assenza.

Il corpo insegnante è scelto dal Consiglio di amministrazione su designazione del direttore della Scuola tra docenti universitari, specialisti e tecnici di indiscussa capacità.

Art. 16.

Ai sanitari insegnanti è affidato l'insegnamento dei vari corsi. La ripartizione delle diverse materie fra gli insegnanti, il numero delle lezioni ed il relativo orario saranno stabiliti dal direttore.

Art. 17.

La segretaria dell'Istituto redige o custodisce i verbali, i quali dopo la loro approvazione, vengono trascritti in apposito registro e firmati dal segretario e dal direttore. Raccoglie le iscrizioni, ne cura l'inoltro e le presenta al Consiglio dei professori in seduta apposita per discuterne.

Art. 18.

Le esercitazioni pratiche della Scuola (manualità) sono affidate ad odontotecnici muniti di regolare licenza, assunti per concorso interno fra il personale dell'Istituto « Eastman » con norme che saranno di volta in volta determinate dal Consiglio di amministrazione. Nel caso che il concorso interno vada deserto, il Consiglio di amministrazione provvederà a indire apposito pubblico concorso.

Art. 19.

Agli insegnanti, anche se in organico all'Istituto, è devoluto per ogni corso di lezioni svolto, un compenso da stabilire anno per anno dal Consiglio di amministrazione in sede di bilancio preventivo.

Art. 20.

Sono applicate al personale della Scuola le norme regolamentari vigenti per il personale dell'Istituto « Eastman ».

CAPITOLO IV

Art. 21.

Commissione di esame.

La Commissione giudicatrice dei singoli esami alla fine di ogni corso è formata da tre membri:

1) il direttore della Scuola che funziona da presidente;
2) dall'insegnante della materia in esame;
3) da un altro insegnante della Scuola, che funziona anche da segretario.

Art. 22.

La Commissione giudicatrice per il conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio « dell'arte ausiliaria di odontotecnico » è formata da cinque membri:

1) dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto o da un suo delegato scelto tra i componenti del Consiglio;
2) dal direttore della Scuola;
3) da un rappresentante dell'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica;
4) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
5) da un insegnante della Scuola.

La segreteria dell'Istituto funziona anche come segreteria della Scuola.

CAPITOLO V

Art. 23.

Disposizioni generali.

Il presente regolamento entra in vigore alla data del decreto Presidenziale di autorizzazione alla istituzione della Scuola.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO E DI ESAME PER L'ARTE DI ODONTOTECNICO

I corsi per il conseguimento del diploma sono quattro.

Ciascuno comprenderà 24 settimane lavorative, ogni settimana 30 ore. L'intero corso comprenderà quindi 2880 ore lavorative così suddivise:

1) esame delle attitudini mentali e manuali: ore 30;
2) morfologia dentale: ore 200;
teoria: ore 25;
3) esercitazioni pratiche: ore 175,
terminologia, disegno, elementi di anatomia, scultura di ogni singolo dente in gesso a cera, scultura delle arcate in articolazioni;
4) materiali dentari: ore 300.

Chimica e fisica dei materiali non metallici adoperati in odontotecnica:

Nozioni circa le proprietà chimiche e fisiche delle principali sostanze adoperate per la preparazione delle protesi: gesso, cera, godivia, terrerefrattarie, porcellane, resine, caucciù, alginati, idrocolloidi.

Metallurgica:

Proprietà dei metalli colore, lucentezza, duttilità, malleabilità, punto di fusione, studio delle proprietà e degli usi del piombo in odontotecnica, dell'antimonio, dello stagno, del bismuto, dello zinco, del carbonio, del rame, del ferro, dell'alluminio, del mercurio, dell'oro, delle leghe ed amalgame.

Strumentario e macchinario per l'odontotecnica:

Muffole, vulcanizzatori, torni, trapani, presse idrauliche, presse per corone, macchine per fusione, fionde articolatori di Gisy, di Wadaworth, di Villain, di Darcissac, di Schroder. Registrazione degli articolatori;

5) corone a giacca in porcellana o resina: ort 250:
corone metalliche smaltate, corone di resina e metallo;
6) intarsi metallici: ore 300;
teoria: ore 25;
lavoro pratico: ore 275:
punzoni in amalgama; punzoni in galvanoplastica; modellazioni in cera; rivestimento; fusione;
7) ponti fissi in metallo: ore 325;
teoria: ore 50;
lavoro pratico: ore 275:
preparazione dei modelli; preparazione dei monconi; modellazione in cera; fusione; saldature; rifiniture;
8) dentiere complete: ore 325;
teoria ore 25;
lavoro pratico: ore 300:
impronte, modelli in gesso ed in metallo, placche battute fuse, differenti tipi di dentiere complete; dentiere provvisorie e definitive, proprietà chimiche e fisiche del caucciù (espansione, retrazione, modificazione del peso specifico); confezioni dei vari denti a perno (Logan, Richmond, Steimberg, Wieninger, ecc.);
vari tipi di articolatori; vari tipi di montaggio; preparazione dei modelli; montaggio dei denti; cottura; rifinitura;
9) protesi scheletrato in metallo: ore 500;
teoria: ore 50:
disegno dei ganci con il parallelometro; duplicazione dei modelli;
lavoro pratico: ore 450:
modellazione in cera; rivestimento; fusione, rifinitura.

Metallurgica degli acciai. Acciai inossidabili:

Vari tipi di acciai, loro proprietà e grado di fusione.

Ortodontotecnica:

Archi di Angle, Case, Mershon, Laurie, De Coster, Quintero, apparecchi di Andresen, apparecchi a placca, monoblocco di Robin, placca di Coffia.

Protesi maxillo-facciale:

Apparecchi di C. Martin, di Kasson, di Gibson, di Marinier, di Gunning, di Goffre, di Griever, di Hauptmeyer, di Kingsley, di Weisser, di Schroder;

10) colorazione e individualizzazione: ore 50;
11) ponti in resina e misti ore 200.

Arte della ceramica:

Corone a giacca, ponti in porcellana, apparecchi a base di resine, intarsi in porcellana; arte della lavorazione delle resine per corone e apparecchi fissi. Merceologia ed industria del materiale per apparecchi di protesi;

12) il resto del tempo verrà dedicato ad alcune tecniche speciali: agli esami pratici delle varie fasi di lavorazione, agli esami finali.

Esame di ammissione dal 1° al 2° anno.

L'esame verte sulle materie del programma di 1° anno, ed è teorico e prevalentemente pratico.

Esame teorico-pratico per il conseguimento della licenza dell'odontotecnica

L'esame consta di tre prove pratiche, confezione di un apparecchio:

1) in materiale plastico;
2) in metallo;
3) in porcellana.

Visto: *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

(1159)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1952.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni con sede in Firenze, e messa in liquidazione dell'azienda medesima.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che nell'amministrazione della Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni con sede in Firenze, sono risultate irregolarità e violazioni delle norme legali di eccezionale gravità per avere la azienda:

a) sistematicamente acquistato e venduto, negli anni 1949, 1950 e 1951, in violazione delle vigenti norme di legge in materia valutaria, ingenti quantitativi di divisa estera a cambi diversi da quelli prescritti, ricorrendo ad artifici contabili e a fittizie intestazioni di conti per celare tale illecita attività;

b) in violazione degli articoli 31, 32 lettera *f*) e 35, comma secondo, lett. *b*) del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, prodotto all'organo di vigilanza bancaria situazioni ed elaborati contabili infedeli per cifre cospicue riuscendo così a vincolare presso l'Istituto di emissione somme fortemente inferiori a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto tra patrimonio e depositi, nonchè concesso, senza le prescritte autorizzazioni, numerosi finanziamenti eccedenti il limite legale, anche fuori della zona di competenza;

Ritenuto che ricorrono gli estremi indicati nell'art. 67 lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e per la sottoposizione dell'azienda alla procedura speciale di liquidazione di che al titolo 7°, capo 3°, dello stesso regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca G. Ravà & C., società in accomandita per azioni con sede in Firenze, e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme relative alla procedura speciale indicate nelle premesse.

Roma, addì 20 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Agrigento n. 28637 in data 22 dicembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Lo Presti Seminerio Achille, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Unione provinciale degli agricoltori), in quanto deceduto, con il sig. Burgio Pietro della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Lo Presti Seminerio Achille è sostituito con il sig. Burgio Pietro, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: MURDACA

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Pistoia n. 18226/5 in data 17 dicembre 1951, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Cassi Angelo, rappresentante dei datori di lavoro, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Associazione provinciale dei commercianti), con il sig. Cappellini Marino della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cassi Angelo è sostituito con il sig. Cappellini Marino, quale rappresentante dei datori di lavoro, nella Commissione provinciale per il collocamento di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: MURDACA

(1261)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1952.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1950, con il quale è stata costituita la Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Vercelli n. 30 in data 3 gennaio 1952, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Marcone Idolo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla associazione sindacale interessata (Confederazione italiana sindacati lavoratori), in quanto trasferito ad altra sede, con il sig. Simonte Giovanni della stessa associazione sindacale;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Marcone Idolo è sostituito con il sig. Simonte Giovanni, quale rappresentante dei lavoratori, nella Commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1952

p. *Il Ministro*: MURDACA

(1263)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1952.

Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Trapani appartenenti al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni familiari, ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende appartenenti al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in provincia di Trapani, è determinato nella misura seguente:

vitto: L. 5000 mensili, per due pasti giornalieri;
alloggio: L. 1000 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: RUBINACCI

(1193)

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1952.

Misura del contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1951.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297;

Tenuto conto delle necessità finanziarie dell'Istituto;

Decreta:

I contributo da trattenere alle ditte di concessioni speciali per la coltivazione del tabacco a favore dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, sull'importo dei prodotti in colli del raccolto 1951 acquistati dall'Amministrazione dei monopoli o esportati, è stabilito nella misura del 4 per mille di tale importo al netto della tassa di vigilanza e degli interessi dovuti dalle ditte medesime all'Amministrazione per le anticipazioni da questa corrisposte.

Nal calcolo del suddetto importo le frazioni inferiori a L. 1000 sono trascurate.

L'Amministrazione dei monopoli è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1952

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1952
Registro Monopoli n. 1, foglio n. 176. — MANCINI

(1134)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1952.

Sostituzione di un componente della Deputazione della Borsa valori di Palermo per l'anno 1952.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 9 gennaio 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 1952, con il quale è stata costituita, fra le altre, la Deputazione della Borsa valori di Palermo, per l'anno 1952;

Viste le lettere in data 26 gennaio e 12 febbraio 1952, con le quali la Camera di commercio di Palermo, in sostituzione del dott. Giuseppe La Barbera, membro effettivo della locale Deputazione di borsa in rappresentanza della stessa Camera, di recente nominato direttore generale del Banco di Sicilia, designa il dottor Francesco Stagnillo, proposto dalla nuova Direzione generale del predetto Istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere all'integrazione dei componenti della Deputazione di borsa di Palermo, come sopra indicato;

Decreta:

Il dott. Francesco Stagnillo è nominato membro effettivo, in sostituzione del dott. Giuseppe La Barbera, della Deputazione della Borsa valori di Palermo, per l'anno 1952.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 marzo 1952

Il Ministro: PELLA

(1229)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di estetica presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di estetica cui la competente Facoltà intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1288)

Esito di ricorso.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1951, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1951, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Minelli Ida, avverso la decisione 28 gennaio 1950, numero 256, della Commissione costituita presso il Provveditorato agli studi di Cosenza a norma del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1276.

(1254)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Passaggio dal Demanio pubblico militare ai beni patrimoniali dello Stato dell'ex deposito munizioni sito in San Bonico (Piacenza).

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale n. 73468 in data 18 settembre 1951 è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato dell'ex deposito munizioni sito in San Bonico nel comune di Piacenza.

(1199)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di terreno sita nel comune di Pisa.

Con decreto n. 3040 in data 28 febbraio 1952 del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica delle paludi del Bientina, riportata sul catasto del comune di Pisa al foglio n. 117, particella n. 19.

(1267)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di produzione e lavoro «La Samminiatese», con sede in San Miniato, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1952, la Società cooperativa di produzione e lavoro «La Samminiatese», con sede in San Miniato, costituita con atto in data 21 ottobre 1945 dal notaio Gino Mori Taddei di San Miniato, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile ed è stato nominato commissario liquidatore il dott. Giulio Giovanitti.

(1196)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo «Dispensa cooperativa fra gli impiegati operai e pensionati dello stabilimento San Gobain», in Pisa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 marzo 1952, è stato sciolto, ai sensi dell'articolo 2543 del Codice civile, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo «Dispensa cooperativa fra gli impiegati operai e pensionati dello stabilimento San Gobain», in Pisa, costituita con atto in data 1° dicembre 1907 del dott. Tommaso Palamidessi, notaio in Pisa, ed è stato nominato commissario il dott. Ugo Mannucci.

(1195)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa ferrovieri per case economiche in Santa Croce, con sede in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 febbraio 1952, è stato disposto, ai sensi dell'art. 2543 del Codice civile, lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa ferrovieri per case economiche in Santa Croce, con sede in Roma, costituita con atti 11 dicembre 1903 e 27 gennaio 1904 a rogito notaio dott. Tranquillino Vinzio, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Giuseppe Nanni.

(1194)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 68

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 marzo 1952

Borsa	Dollaro	Borsa	Dollaro
Borsa di Bologna	624,94	Borsa di Palermo	—
» Firenze	624,92	» Roma	624,89
» Genova	624,90	» Torino	62',91
» Milano	624,91	» Trieste	624,94
» Napoli	624,90	» Venezia	624,91

Media dei titoli del 21 marzo 1952

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	67,35
Id. 3,50 % 1902	64,80
Id. 3 % lordo	66,65
Id. 5 % 1935	94,30
Redimibile 3,50 % 1934	72,45
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,95
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	91,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1959)	96,975
Id. 5 % 1960	97 —

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 21 marzo 1952:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,90
1 dolaro canadese	» 627,35

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Paese			
Belgio	L. 12,50	per	franco belga
Danimarca	» 90,46	»	corona danese
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Alienazione di certificati di rendita nominativa

(*Unica pubblicazione*) Avviso n. 39.

Le rendite sottodesignate, essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta la legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che ai termini dell'art. 101 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni sono state annullate e che i relativi certificati sono divenuti di nessun valore:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	348945	Schmedding Anna fu Giuseppe, nubile, dom. a Treveri (Prussia Renana) con usufrutto a De Bonis Emilia fu Luigi	1123,50
Id.	348946	Schmedding Luisa fu Giuseppe, nubile, ecc. come sopra .	1123,50

Roma, addì 4 marzo 1952

Il direttore generale: DE LIGUORO

(1154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 34.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 143 — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò lo ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Lorenzon Giovanni fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 195 — Data: 26 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Eusebi Eusebio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 247 — Data: 7 maggio 1949 - Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ferrara — Intestazione: Ghirardelli Angelo di Nicodemo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 113 — Data: 20 gennaio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Sbrighi Renzo di Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale: L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 84 — Data: 10 febbraio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Corrado Annunziata di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 per cento (1934) — Capitale L. 42.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6477 — Data: 18 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Cinelli Ivo di Silvio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 364 — Data: 4 settembre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Garnier Maria Rosaria di Carlo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 5 % — Capitale L. 54.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6927 — Data: 11 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione Giorgi Gherardo di Giorgio — Titoli del Debito pubblico: buoni novennali del Tesoro 5 % (1950) — Capitale L. 3500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7114 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Giorgi Giorgio fu Alessandro — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 345 — Data: 2 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Salvatore Zagarella fu Silvestro — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data: 18 agosto 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Annunziata Fortunato di Ludovico — Titoli del Debito pubblico: buoni del Tesoro 5 % (1950) — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 106 — Data: 29 ottobre 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cuneo — Intestazione: Conterno Giusto fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4.368.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 febbraio 1952

(975) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Cancellazione del comune di Olbia (Sassari) dagli elenchi previsti dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402

Con decreto Ministeriale 12 marzo 1952, n. 620, è stata disposta la cancellazione dell'abitato di Olbia dal 3° elenco, approvato con decreto Ministeriale 2 novembre 1945, n. 1304, riguardante un gruppo di Comuni tenuti ad adottare un piano di ricostruzione.

(1287)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Elenco degli ammessi al concorso ad un posto di vice segretario in prova (gruppo A) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo e diario delle prove.

Elenco degli ammessi al concorso per esami ad un posto di vice segretario in prova (gruppo *A*) nel ruolo amministrativo del Commissariato per il turismo, indetto con decreto Presidenziale 5 luglio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 settembre stesso anno, n. 211:

Anziano dott. Antonio
Balsamo dott. Ettore
De Paolis dott. Giorgio
Luzi dott. Alessandro
Maietta dott. Carlo
Minetti dott. Giulio Cesare
Pecorelli dott. Nicola
Sarti dott. Giuseppe.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami (via Girolamo Induno n. 4), nei giorni 4, 5, 7 e 8 aprile 1952, ore 8,30.

(1168)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo A) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172, e 8 luglio 1951, n. 868, che recano norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, che riforma la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente disposizioni a favore degli invalidi di guerra;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1943, n. 1176, che riguarda la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni nei pubblici impieghi, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, circa i requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visti la legge 25 settembre 1940, n. 1458, il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, il decreto legislativo 13 marzo 1948, n. 241, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernenti i benefici e norme a favore degli invalidi, orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943, dei reduci e congiunti dei caduti per la guerra di liberazione, di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, dei combattenti della seconda guerra mondiale nonchè dei mutilati ed invalidi e dei congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione, a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale, delle provvidenze a favore degli invalidi e orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che equipara i legionari fiumani agli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 614, sul riordinamento dei ruoli del personale civile della marina;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, nonchè l'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, concernente il riconoscimento di qualifiche partigiane e delle qualifiche di reduce dalla deportazione e dall'internamento;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, circa norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impieghi ed in particolare l'art. 5 di esso (1°, 2° e 3° comma);

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, concernente norme per l'ammissione ai pubblici concorsi di coloro che abbiano ottenuto l'abilitazione condizionata all'esercizio professionale;

Visto il decreto legislativo 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Visto l'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, concernente il computo dei limiti di età nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, che prevede l'ammissione ai pubblici concorsi prescindendo dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando, già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, che eleva temporaneamente a 35 anni il limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 130, sui miglioramenti economici ai dipendenti statali;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, concernente l'applicabilità ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 19 gennaio 1951 con nota n. 408/, 12106/2-10-34;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di chimico aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) nel personale civile dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani muniti di diploma di laurea in chimica, o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico od ingegnere industriale, che siano in possesso del diploma comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione, oppure il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione stessa a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni, nonchè del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284.

Alla data del presente decreto, gli aspiranti al concorso debbono aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite di età è elevato:

1) ad anni 40 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 44 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per

i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra e mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso fra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè giusta quanto stabilisce l'articolo 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di 35 anni di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte con quella prevista dai numeri 1) e 2) del presente articolo purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Il Ministro è giudice della ammissibilità o meno degli aspiranti indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta bollata da L. 32, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali Divisione personali civili Sezione 2ª) non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Non saranno prese in considerazione quelle istanze che nel termine anzidetto non siano corredate di tutti i documenti richiesti ai commi seguenti.

Tuttavia l'Amministrazione potrà concedere, in via eccezionale, un ulteriore termine per regolarizzare la documentazione.

Nelle domande i candidati dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda,

c) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo;

d) che accettano qualsiasi destinazione;

e) se intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo comma del paragrafo 3 dell'allegato programma d'esame.

I candidati che vengano in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di nuovi titoli preferenziali, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino tali titoli prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 40, debitamente legalizzato;

2) certificato di cittadinanza italiana in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

3) certificato in bollo da L. 24, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in nessuna delle cause che, a' termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso, rilasciato in data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

4) certificato generale del casellario giudiziario in bollo da L. 85, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal procuratore della Repubblica, e di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto;

5) certificato di buona condotta morale e civile, in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da almeno un anno, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) diploma di laurea e di abilitazione, o certificato di abilitazione provvisoria, in originale o in copia autenticata da notaio unitamente al certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quello di laurea.

I laureati nella sessione immediatamente anteriore alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, hanno facoltà di esibire un certificato dell'Università, debitamente vistato, attestante il conseguimento della laurea salvo ad esibire il diploma originale o la copia autentica di esso all'atto dell'eventuale nomina.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nella impossibilità di presentare il diploma originiale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'istituto presso il quale conseguirono il richiesto titolo di studio, debitamente legalizzato;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (bollato con marca da L. 40 sul primo foglio e con marca da L. 32 sugli intercalari), oppure certificato dell'esito di leva, in bollo da L. 24, per coloro che siano stati dispensati, per qualsiasi motivo, dal compiere servizio militare o che, avendo concorso alla leva, non abbiano ancora prestato servizio militare. Coloro che abbiano prestato servizio militare di guerra ed i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato od in qualità di militarizzati o di assimilati ad operazioni di guerra, dovranno produrre la dichiarazione integrativa della competente autorità militare in bollo da L. 24, dalla quale risulti, esplicitamente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la partecipazione dell'interessato ad azioni di guerra.

I partigiani combattenti dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 21 agosto 1945, n. 518 e 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati od invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale pensioni di guerra oppure mediante dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra (vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa), in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità d'invalido ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni.

Gli orfani dei caduti ed i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza, redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto. I reduci dalla prigionia produrranno una dichiarazione della competente autorità militare, comprovante tale loro qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia.

La qualità di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I civili assimilati ai prigionieri di guerra dovranno produrre i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità;

8) certificato medico in bollo da L. 24, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio. Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un ufficiale medico militare, dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Per gli invalidi di guerra, il certificato dev'essere rilasciato dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita medica di un sanitario di sua fiducia;

9) fotografia di data recente, con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio (tassata con marca

da L. 32 e debitamente legalizzata) quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario del quale, in tal caso, dovranno essere segnalati gli estremi;

10) i candidati coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto, in bollo da L. 24;

11) i candidati che siano impiegati civili o salariati di ruolo dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, dovranno presentare copia autentica dello stato di servizio civile, rilasciata dal competente ufficio;

12) documenti comprovanti eventuali diritti di preferenza agli effetti della nomina, nonchè tutti i titoli che il candidato riterrà opportuno produrre per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimicò.

Art. 5.

La domanda ed i documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Non saranno ammessi al concorso coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo, non abbiano conseguito la idoneità.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio in una delle Amministrazioni dello Stato, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 9), salvo sempre al Ministero di chiederne l'esibizione.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) e 10) del precedente art. 4, purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza che dovrà essere allegato ai documenti stessi.

I candidati che si trovino sotto le armi sono dispensati dal dover produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 8) del precedente art. 4, quando vi suppliscano con un certificato redatto in carta da bollo da L. 32 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta ed inoltre la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato ad eccezione di coloro che, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra, abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine o non abbiano potuto farvi ritorno.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Taranto e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

un generale delle armi navali, presidente;

un professore di chimica di Università o dell'Accademia navale, membro;

un ufficiale superiore delle armi navali, membro;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 7°, membro;

due funzionari del ruolo dei chimici delle Direzioni armi e armamenti navali, membri;

un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore al 9°, segretario.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più membri per le lingue estere.

Art. 8.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Prima di sottoporre i candidati alle prove di esame, la Commissione procederà alla ricognizione e valutazione di tutti i titoli che i candidati stessi avranno creduto di presentare per certificare la propria idoneità e abilità all'esercizio della professione di chimico.

All'uopo verrà assegnato un voto complessivo per ogni candidato da zero a cinque che contribuirà a formare il punto finale nel modo indicato nel successivo art. 9.

Art. 9.

Per ciascuna prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di dieci punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova scritta, pratica e orale per il relativo coefficiente, sommando i prodotti ottenuti ed aggiungendo a tale somma rapportata in ventesimi il punto eventualmente assegnato a ciascun candidato per i titoli di cui al precedente articolo.

A parità di merito, saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni, in quanto applicabili (in particolare dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800).

Art. 10.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione avrà dimostrato, capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per il grado 10°, gruppo A.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salvo la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare l'esperimento di altre sei mesi.

Art. 11.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale iniziale del grado 10°, oltre l'indennità di carovita spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserva, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale indennità di carovita.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1952
Registro n. 4, foglio n. 62

PROGRAMMA DI ESAMI

Prove scritte

1. — Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica (coefficiente 2):

Equazione di stato dei gas ideali. Il primo principio della termodinamica. Il secondo principio della termodinamica.

L'entropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico. Condizioni di equilibrio. Equazioni di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron.

La velocità delle molecole e il numero di Avogadro.

I calori molecolari dei gas e la costante di Boltzman.

Sistemi ad un componente. I liquidi ed i gas reali (equazione di Van der Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti.

Sistemi a due componenti. Soluzioni. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite.

Miscugli binari. Tensioni parziali e totali; distillazione. Analisi termica.

Sistemi ternari.

I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi.

L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose.

Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio.

Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura.

Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazione dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico.

Numeri di trasporto.

Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kohlrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra gli joni.

Applicazione della legge di azione di massi agli equilibri degli joni. Costante di dissociazione elettrolitica. Forma degli elettroliti.

Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica.

Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m.

Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teoria di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi.

Catene di ossidazione e di riduzione.

Potenziali di ossidoriduzione (rH.).

Metodi di misura di tale potenziale.

La polarizzazione delle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni.

Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili.

Reazioni a catena. Influenza della temperatura sulla velocità di reazione.

Combustioni ed esplosioni.

2. — Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica tecnologica (coefficiente 2)

Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e clorodine solforiche.

La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano.

I metalli leggeri e il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza.

Metallurgia del ferro. Ghise, Acciai comuni e speciali.

Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nell'industria tessile e degli esplosivi.

La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcooli usati nella industria degli esplosivi.

Urotropina e pentacritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione.

L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del toluolo.

Resine naturali e sintetiche. Fabbricazione ed impieghi.

L'industria degli olii minerali. Vaselina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti.

Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone.

Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici.

Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria.

Acque. Analisi e tecnologia (durezza).

Combustibili fossili.

Cloro e derivati.

Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine) e protezioni da esse.

3. — Traduzione dal francese in italiano di un brano di chimica fisica e tecnologica. Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato (coefficiente 1).

Non è ammesso l'uso del vocabolario.

Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è calcolata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali

1. — Analisi qualitativa:

Relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2):

2. — Analisi quantitativa, comprendente almeno due determinazioni:

Relazione scritta sui risultati ottenuti (coefficiente 2).

La Commissione può autorizzare per le due prove pratiche anzidette la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale

a) Discussione sulle prove scritte e su quelle pratiche, nonchè argomenti di chimica fisica e chimica tecnologica secondo il programma richiesto per le prove scritte (coefficiente 2).

b) Nozioni amministrative (coefficiente 1): ordinamento amministrativo dello Stato. Stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati statali.

Roma, addì 11 febbraio 1952

Il Ministro: PACCIARDI

(1220)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante alla graduatoria generale di merito del concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C) del Corpo del genio civile, riservato al personale in servizio, indetto con decreto Ministeriale 1° luglio 1948.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1948, n. 19520, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1948, al registro n. 19, foglio n. 279, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1948, mediante il quale è stato indetto un concorso per titoli a duecentocinquanta posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale del Corpo del genio civile (gruppo *C*), riservato al personale in servizio;

Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1951, n. 12227, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1951, registro n. 27, foglio n. 298, col quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati partecipanti al concorso per titoli indetto con il sopracitato decreto Ministeriale 1° luglio 1948;

Visto il decreto Ministeriale 5 novembre 1951, n. 25218, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1951, al registro n. 33, foglio n. 155, con il quale è stato provveduto alla rettifica della graduatoria generale di merito come sopra approvata col succitato decreto Ministeriale 25 maggio 1951, n. 12227;

Considerato che nella formazione della graduatoria generale di merito dei concorrenti al concorso di che trattasi è stata per mero errore di scritturazione e di collezionatura del relativo decreto, attribuita la qualifica di ex combattente e di decorato di croce al merito di guerra al candidato sig. Orletti Giustino, il quale tali benemerenze non ha mai documentato;

Che, conseguentemente, è necessario ora provvedere alla correzione della graduatoria in parola nel senso di depennare le indicate qualifiche erroneamente attribuite al menzionato sig. Orletti;

Che, occorre, invece, far risultare a fianco del nominativo dell'altro candidato sig. Bassani Guido, che segue nell'ordine l'Orletti, il possesso della croce al merito di guerra;

Che, per effetto di siffatta correzione, il posto del sig. Orletti Giustino, nella predetta graduatoria generale di merito, deve essere invece assegnato al candidato Bassani Guido, in virtù appunto della cennata sua benemerenza del possesso della croce al merito di guerra;

Decreta:

Art. 1.

Per la casuale indicata nelle premesse, la qualità di « ex combattente, decorato di croce al merito di guerra », erroneamente attribuita al sig. Orletti Giustino, in sede di formazione

della graduatoria generale di merito del concorso sopradescritto, dev'essere considerata nulla, mentre la benemerenza concernente il possesso della croce al merito di guerra deve essere attribuita all'altro concorrente sig. Bassani Guido, che nell'ordine segue immediatamente il sig. Orletti.

Art. 2.

Conseguentemente il posto (525) originariamente assegnato al sig. Orletti Giustino dev'essere invece attribuito al candidato sig. Bassani Guido al quale è dovuta, inoltre, l'attribuzione della benemerenza della croce al merito di guerra.

Roma, addì 28 gennaio 1952

Il Ministro: ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1952
Registro n. 5, *foglio n.* 26. — DEL GOBBO

(1169)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Graduatoria generale del concorso a due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°, gruppo B) nell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, indetto con decreto Ministeriale 4 ottobre 1949.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1949, registro n. 4, foglio n. 235, con il quale è stato bandito un concorso per titoli a due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale;

Vista la graduatoria di merito in data 31 marzo 1951, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso suddetto, nominata con decreto Ministeriale 5 ottobre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1950, registro n. 7, foglio n. 104;

Considerato che l'organico del personale di gruppo *B* comprende quaranta unità; che i posti riservati agli invalidi di guerra ammontano a sei unità (di cui quattro agli invalidi di guerra ex militari e due agli invalidi di guerra civili) ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente la riforma della legge 2 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra; che si ritiene opportuno attribuire un posto ad un idoneo del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso per titoli a due posti di coadiutore di 1ª classe (grado 8°) nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione centrale, bandito con il decreto Ministeriale 4 ottobre 1949, citato nelle premesse:

1. Balducci Erminio, invalido civile per fatti di guerra . . . punti 73 —
2. De Pascale Luigi . . . . . » 71,50
3. Mazzola Giuseppe, ex combattente, profugo A. I. . . punti 67,75
4. Belli Giuseppe . . . » 62,75
5. Santoro Pasquale . . . » 61,50
6. Virdis Francesco, ex combattente . » 59 —
7. Ceci Paride . . » 59 —
8. Fonseca Egidio . . » 58 —
9. Silli Arnaldo, decorato di croce di guerra al merito, ex combattente » 57,50
10. Cavallo Francesco » 57,50
11. Di Cristofalo Stefano, ex combattente, profugo A. I. » 55,50
12. Giacalone Matteo » 54,75
13. Candida Pietro, decorato di croce di guerra al merito, funzionario di ruolo del Ministero industria e commercio da oltre un anno » 53,75
14. D'Onofrio Tommaso, ex combattente » 52,25
15. Feo Filippo, invalido di guerra, ex combattente, ufficiale di complemento, coniugato con due figli » 51 —
16. Zupi Domenico, invalido di guerra, ex combattente, ufficiale di complemento, celibe » 51 —
17. Marchio Riccardo, ex combattente » 49,50
18. Pietrosanti Anna . » 48,75
19. Taglione Antonio » 47,50
20. Maira Giuseppe » 46,50
21. Ambrosino Ottavio, ex combattente » 43,50
22. Chiaronzi Gaetano » 40 —
23. Caputo Giuseppe . » 36 —
24. Sciarretta Nicola, invalido di guerra . » 33,50

Art. 2.

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

Balducci Erminio (invalido civile per fatti di guerra);
Feo Filippo (invalido di guerra).

Art. 3.

I sottoindicati candidati sono dichiarati idonei nell'ordine seguente:

1. De Pascale Luigi
2. Mazzola Giuseppe
3. Belli Giuseppe
4. Santoro Pasquale
5. Virdis Francesco
6. Ceci Paride
7. Fonseca Egidio
8. Silli Arnaldo
9. Cavallo Francesco
10. Di Cristofalo Stefano
11. Giacalone Matteo
12. Candida Pietro
13. D'Onofrio Tommaso
14. Zupi Domenico
15. Marchio Riccardo
16. Pietrosanti Anna
17. Taglione Antonio
18. Maira Giuseppe
19. Ambrosino Ottavio
20. Chiaronzi Gaetano
21. Caputo Giuseppe
22. Sciarretta Nicola

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1951

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1952
Registro Industria e commercio n. 11, *foglio n.* 282

(1272)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.